Spett.le CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Plazza Lauro de Bosis, 15 00135 Roma

al Responsabile dell'Ufficio

## DICHIARAZIONE AI SENSI A DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 contenente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (vedasi Appendice normativa sub. 1)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

#### II/La sottoscritto/a

Nome	FNRICA
Cognome	MARCHIORL,
Partita IVA/Codice Fiscale	10953241006/MECIVEC65A674501x
Con riferimento all'incarico di	Brologo NATU 2000 AT

in CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - (P.I. 00993181007), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 -Roma (Italia) (di seguito anche "CONI")

## **DICHIARA**

# A) DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. di svolgere i seguenti incarichi per altri enti, ovvero di avere la titolarità delle seguenti carlche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Ente	Tipologia carica / Oggetto dell'incarico	Durata

2. di svolgere le seguenti attività professionali

Attività professionale	Soggetto	Durata
Sicologo With Hole	is a Benamore	Milene
F	, 0	

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

### B) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART, 53 DEL D.LGS. 165/2001

(vedasi Appendice normativa sub. 1)

vvero in caso contrario dichiara: (specificore nel campo sotto le eventuali notizie di interesse)			

### C) DICHIARAZIONE AI SENSI A DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39

contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articalo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012" (vedasi Appendice normativa sub. 1)

- 1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiara altresì:
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di Interesse, al sensi della normativa vigente, nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- che non vi sono altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Ente;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento adottato dal CONI e pubblicato sul proprio sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Atti Generali.

#### II/La sottoscritto/a:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero (vedasi Appendice normativa sub. 1),
- dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione, con allegato il proprio *curriculum vitae*, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub. 1),
- si impegna, infine, a comunicare le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico,

· dichiara di aver ricevuto l'informativa "privacy"<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Luggo e data

Firma del/della dich ar

<sup>1</sup> In affegato 1, e riportato un est et o dell'articolo in oggetto, nell'ambito dell'appendice normativa

in allegato 2, e riportato il testo dell'informativa

#### **ALLEGATO 1. Appendice Normativa**

#### D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art, 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Ai sensi dell'art. 76 D P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente

#### Estratto dall'art. 53 D.lgs. 165/01 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

- 1. Resta ferma per tuttil dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis dei presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 620. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
- 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni
- 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- 3 3-bis 4 5 6, omissis
- 7.1 dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in diletto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 7-bis, l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce (potesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento, il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 margo 1997, n., 140, e successive modificazioni ed Integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- 10. L'autorizzazione, di cul al commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico, può, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

#### 11 -12-13-14-15-16 - 16-bis omissis

10-ter | dipendent che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nel tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarchi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi niferiti

#### Art. 21 del d.lgs. 39/2013 "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001"

1. At soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti litolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

#### Art. 15 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, ni 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulonzali a) gli estremi dell'arto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae, c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
- 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, sucondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per il'acquisi-zione dell'efficacia dell'artico e per la liquidazione dei relativi compensi, Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consultationalo l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, unche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
- 3. In caso di omessa pubbli cazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigento che illia disposto, accertara all'esito del procedimento disciplinare, e comporta. Il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo ill'isar cimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
- th let alpubblicand i dati cut at commil 1 e 2 entro tre mesi dat conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 20 del D.lg. 39/2013 "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità"

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al pre
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al pre-
- 3. Le dichiarazioni di cui al commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'Interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni

D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 dei D.Lgs. 165/2001".

#### Art. 54 D.Lgs. 165/2001 "Codice di comportamento"

- 1 il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
- 1 bis. Il codice contiene, altresi, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)
- 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione
- 3 La violazione del doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresi rilevante al fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo SS quater, comma 1
- 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
- C'ascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indi-pendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione
- 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina
- 7. Le pubbliche amministrazioni venficano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi, Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul compor-

### **ALLEGATO 2. - INFORMATIVA**

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR")

al sensi dell'articolo 13 del GOPR, La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito "CONI") - con sede in Roma. P zza Lauro de Bosis 15. in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Le. forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 20 del D lgs. 8 aprile 2013, n. 39

In particolare, il Coni tratterà i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale/P IVA)
- attività professionale, canca/incarico, possesso di eventuali autorizzazioni (art. 53 del D lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
- dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse e di altre cause di incompatibilità

#### 1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento è fondato sull'obbligo legale in capo al CONI di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al citato Decreto

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati

#### 3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencale.

Un eventuale refluto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di collaborare con lo scrivente Comitato.

#### 4. Ambito di comunicazione dei dati

i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge

Dei dati che precedono ne verranno a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento il personale del CONI appositamente nominato, nonche come Responsabili dei Trattamento tutti coloro che svolgono trattamenti per conto dei CONI e ogni altro soggetto strumentale ai raggiungimento delle finalità sopraindicate

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del CONI, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d lgs 33/13, per tutto il tempo in esso previsto.

- 5.1. I dati personali sono conservati su server udicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facolta di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Ttolo V del GDPR
- 5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1. i Suoi dati non suranno trasferiti extra-UE

o. Periodo di conservazione dei dedi. I Suoi dali saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La venfica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente

#### 7. Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano P zza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma

### 8. Responsabile della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo dipoconi@con il

In qualunque momento potra conoscere i dati che La riguardano, supere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e pen custodili, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degi artt. 16 e 17 GDPR. Avra inoltre diritto ricevere i dati personali formiti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell'urt. 21 GDPR, avra il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tall diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indinizzare alla mail di contatto del Titolare del trattamento privacy@con.it

Ha inortre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali